

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 6175.4
Capogruppo del "Gruppo CARIGE" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale 1.389.875.052
Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova 03285880104

Nota Informativa
sugli strumenti finanziari

in qualità di Emittente del Programma di Prestiti Obbligazionari denominato

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI
A TASSO FISSO"

Nota Informativa depositata presso la Consob in data 11 ottobre 2007
a seguito di approvazione comunicata con nota n. 7088174 del 2 ottobre 2007

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



IL PRESENTE DOCUMENTO, UNITAMENTE AGLI ALLEGATI, COSTITUISCE UNA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (LA "NOTA INFORMATIVA") AI FINI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE (LA "DIRETTIVA PROSPETTO") ED È REDATTO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E ALL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO 2004/809/CE. ESSO CONTIENE LE INFORMAZIONI CHE FIGURANO NELLO SCHEMA DI CUI ALL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO 2004/809/CE.

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DESCRITTO NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA (IL "PROGRAMMA"), BANCA CARIGE S.P.A. ("BANCA CARIGE" O "CARIGE" O "EMITTENTE" O "SOCIETÀ" O "BANCA" O "CAPOGRUPPO") POTRÀ EMETTERE, IN UNA O PIÙ SERIE DI EMISSIONI (CIASCUNA UN "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO" O UN "PRESTITO"), TITOLI DI DEBITO DI VALORE NOMINALE UNITARIO INFERIORE AD EURO 50.000 (LE "OBBLIGAZIONI" E CIASCUNA UNA "OBBLIGAZIONE") AVENTI LE CARATTERISTICHE INDICATE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IN OCCASIONE DI CIASCUN PRESTITO, L'EMITTENTE PREDISPORRÀ DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE CHE DESCRIVERANNO LE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI E CHE SARANNO PUBBLICATE ENTRO IL GIORNO ANTECEDENTE L'INIZIO DELL'OFFERTA (LE "CONDIZIONI DEFINITIVE"). IN RELAZIONE A CIASCUN PRESTITO IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO VERRÀ INDICATO DI VOLTA IN VOLTA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA DEVE ESSERE LETTA CONGIUNTAMENTE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 11 OTTOBRE 2007 A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 7088174 DEL 2 OTTOBRE 2007 (IL "DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE"), CONTENENTE INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, ED ALLA RELATIVA NOTA DI SINTESI (LA "NOTA DI SINTESI"), CHE RIASSUME LE CARATTERISTICHE DELL'EMITTENTE E DELLE OBBLIGAZIONI. IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, LA NOTA INFORMATIVA E LA NOTA DI SINTESI COSTITUISCONO IL PROSPETTO DI BASE (IL "PROSPETTO DI BASE" O "PROSPETTO") PER IL PROGRAMMA AI FINI DELLA DIRETTIVA PROSPETTO.

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE ED ALLA NOTA DI SINTESI, È A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO GRATUITAMENTE PRESSO LA SEDE DELL'EMITTENTE IN VIA CASSA DI RISPARMIO 15, 16123 GENOVA, ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE WWW.CARIGE.IT (O WWW.GRUPPOCARIGE.IT).

SI INVITA L'INVESTITORE A VALUTARE IL POTENZIALE ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI ALLA LUCE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, NELLA NOTA DI SINTESI, NEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE NONCHÉ NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE.

LE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE A CIASCUN PRESTITO SARANNO DI VOLTA IN VOLTA INVIATE ALLA CONSOB E DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE WWW.CARIGE.IT (O WWW.GRUPPOCARIGE.IT).

INDICE

1. PERSONE RESPONSABILI	5
1.1 Indicazione delle persone fisiche o giuridiche responsabili.....	5
1.2 Dichiarazione di responsabilità.....	5
2. FATTORI DI RISCHIO	6
2.1 RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE.....	6
2.2 RISCHIO DI TASSO E DI MERCATO.....	6
2.3 RISCHIO DI LIQUIDITÀ.....	6
2.4 RISCHIO DI CAMBIO	6
2.5 RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI RATING DELLE OBBLIGAZIONI	6
2.6 RISCHI DI CONFLITTI DI INTERESSE CON LE CONTROPARTI DI COPERTURA E CON ALTRI SOGGETTI COLLOCATORI.....	7
2.7 ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE.....	7
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI	7
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA	7
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI	7
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	7
4.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta.....	7
4.2 Legislazione.....	7
4.3 Circolazione.....	8
4.4 Valuta di denominazione	8
4.5 Ranking.....	8
4.6 Diritti	8
4.7 Tasso di interesse.....	8
4.8 Termini di prescrizione.....	8
4.9 Scadenza e rimborso	8
4.10 Tasso di rendimento.....	8
4.11 Forme di rappresentanza.....	8
4.12 Autorizzazioni.....	9
4.13 Data di emissione.....	9
4.14 Restrizioni alla trasferibilità.....	9
4.15 Regime fiscale	9
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	9
5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.....	9
5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	9
5.1.2 Importo totale dell'emissione/offerta	10
5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e procedura di sottoscrizione.....	10
5.1.4 Riduzione e/o ritiro dell'offerta.....	10
5.1.5 Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)	10
5.1.6 Acquisto e consegna delle Obbligazioni.....	10
5.1.7 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta.....	11
5.1.8 Diritti di prelazione.....	11
5.2 Ripartizione ed assegnazione.....	11
5.2.1 Categorie di potenziali investitori	11
5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli Investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate.....	11
5.3 Prezzo di Emissione.....	11
5.4 Collocamento e Sottoscrizione	11
5.4.1 Intermediario e distributore/i	11
5.4.2 Agente per i Pagamenti.....	12
5.4.3 Accordi di sottoscrizione	12
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	12
6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni.....	12
6.2 Altri mercati in cui le Obbligazioni sono ammesse alle negoziazioni	12
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	12
7.1 Consulenti legati all'emissione.....	12
7.2 Informazioni sottoposte a revisione	12
7.3 Pareri di terzi o relazioni di esperti	12
7.4 Informazioni provenienti da terzi.....	12
7.5 Rating.....	12
7.6 Condizioni Definitive	13

8. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA “BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”	13
9. CONDIZIONI DEFINITIVE	16


1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone fisiche o giuridiche responsabili

Responsabile delle informazioni contenute nella Nota Informativa è la Banca Carige, avente Sede legale e Direzione Generale in Genova, via Cassa di Risparmio 15.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca Carige dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott. Giovanni Berneschi)



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
(Dott. Antonio Semeria)

2. FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO COLLEGATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI, LE CUI CARATTERISTICHE SARANNO INDIVIDUATE PER CISCUN PRESTITO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE (LE “CONDIZIONI DEFINITIVE”).

SI INVITANO INOLTRE GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE.

2.1 RISCHI CONNESSI ALL’EMITTENTE

IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL’EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L’EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI NÉ DAL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.

2.2 RISCHIO DI TASSO E DI MERCATO

L’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO. FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI POTREBBERO DETERMINARE VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI, IN MODO TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA.

QUALORA L’INVESTITORE INTENDESSE LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA DATA DI RIMBORSO, IL VALORE DELLO STESSO POTREBBE RISULTARE INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE.

2.3 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON E’ PREVISTO L’IMPEGNO ALLA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. PERTANTO L’INVESTITORE POTREBBE TROVARSI ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ DI LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA A MENO DI DOVER ACCETTARE UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI PUR DI TROVARE UNA CONTROPARTE DISPOSTA A COMPRARLO. PERTANTO, L’INVESTITORE, NELL’ELABORARE LA PROPRIA STRATEGIA FINANZIARIA, DEVE AVERE BEN PRESENTE CHE L’ORIZZONTE TEMPORALE DELL’INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI (DEFINITO DALLA DURATA DELLE STESSE ALL’ATTO DELL’EMISSIONE) DEVE ESSERE IN LINEA CON LE SUE FUTURE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ.

TUTTAVIA L’EMITTENTE SI IMPEGNA A FAR AMMETTERE A NEGOZIAZIONE TALI TITOLI NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI (“SSO”) DI BANCA CARIGE (“SSO BANCA CARIGE”) O SU ALTRO SSO GESTITO DA TERZE CONTROPARTI, LA CUI ATTIVITÀ È SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 78 DEL D.LGS 58/98 (TESTO UNICO IN MATERIA FINANZIARIA), IN MODO DA FORNIRE SU BASE CONTINUATIVA PREZZI DI ACQUISTO E VENDITA, SECONDO LE REGOLE PROPRIE DI TALE SSO.

2.4 RISCHIO DI CAMBIO

POICHÉ IL TITOLO PUÒ ESSERE DENOMINATO IN UNA VALUTA DIVERSA DALL’EURO CI PUÒ ESSERE IL RISCHIO CHE IL CONTROVALORE IN EURO DELLA CEDOLA E DEL CAPITALE SUBISCA UNA VARIAZIONE IN MODO FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE AL SOTTOSCRITTORE A CAUSA DELLA VARIAZIONE DEL TASSO DI CAMBIO DELL’EURO.

2.5 RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING DELLE OBBLIGAZIONI

AI PRESTITI A VALERE SUL PROGRAMMA OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON VERRÀ ASSEGNATO ALCUN MERITO DI CREDITO (RATING) DA PARTE DELLE PRINCIPALI AGENZIE INTERNAZIONALI DI RATING (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, STANDARD & POOR’S, MOODY’S E FITCH RATINGS), SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.

2.6 RISCHI DI CONFLITTI DI INTERESSE CON LE CONTROPARTI DI COPERTURA E CON ALTRI SOGGETTI COLLOCATORI

POICHÉ L'EMITTENTE POTREBBE COPRIRSI DAL RISCHIO DI INTERESSE STIPULANDO CONTRATTI DI COPERTURA CON CONTROPARTI SIA INTERNE SIA ESTERNE AL GRUPPO – ANCHE AVENTI LA QUALIFICA DI PARTE CORRELATA - QUESTO POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

E' INOLTRE POSSIBILE CHE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO SI TROVINO, RISPETTO AL COLLOCAMENTO STESSO, IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI. IN PARTICOLARE TALE SITUAZIONE POTREBBE REALIZZARSI RISPETTO AI COLLOCATORI CHE SIANO SOCIETÀ DEL GRUPPO CARIGE, DI CUI L'EMITTENTE È SOCIETÀ CAPOGRUPPO.

2.7 ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

L'EMITTENTE NON FORNIRÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ALCUNA INFORMAZIONE RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO CORRENTE DELLE OBBLIGAZIONI.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA

L'Emittente provvederà a dare indicazione nelle Condizioni Definitive dei Soggetti Incaricati del collocamento delle Obbligazioni.

3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.

I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa, al netto della commissione di collocamento riconosciuta ai collocatori, saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione creditizia e finanziaria.

L'ammontare della commissione di collocamento, espressa in percentuale dell'importo nominale collocato, sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta

La presente Nota Informativa è relativa all'emissione delle Obbligazioni, le quali determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore a scadenza il 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**"). Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole (le "**Cedole**" e ciascuna una "**Cedola**") il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito. Le Condizioni Definitive verranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta.

Il codice ISIN delle Obbligazioni facenti parte di ciascun Prestito sarà anch'esso indicato nelle Condizioni Definitive per detto Prestito.

4.2 Legislazione

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

4.3 Circolazione

Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98 e successive modifiche. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

4.4 Valuta di denominazione

Le Obbligazioni possono essere denominate in Euro, nonché in tutte le valute dei Paesi di Riferimento (le "**Valute di Riferimento**" e ciascuna la "**Valuta di Riferimento**"), come di seguito definiti.

Per "Paesi di Riferimento" si intendono i seguenti paesi: Canada, Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

4.5 Ranking

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente.

4.6 Diritti

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria.

4.7 Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse fisso. L'ammontare del tasso di interesse di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

4.8 Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

4.9 Scadenza e rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. .

4.10 Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

4.11 Forme di rappresentanza

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4.12 Autorizzazioni

Il Programma di emissione delle Obbligazioni è stato approvato dal Comitato Esecutivo della Banca CARIGE in data 25 luglio 2005; le singole emissioni verranno deliberate da parte del competente organo delegato.

Ciascun Prestito sarà emesso ed offerto in conformità all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

4.13 Data di emissione

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.14 Restrizioni alla trasferibilità

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

4.15 Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori"). Eventuali variazioni al regime fiscale applicabili alla Data di Godimento delle Obbligazioni saranno indicate nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta.

5.1.1 CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA

L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione. L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**").

5.1.2 *IMPORTO TOTALE DELL'EMISSIONE/OFFERTA*

L'ammontare totale di ciascun Prestito Obbligazionario (l' "**Ammontare Totale**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

5.1.3 *PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA E PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE*

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "**Data di Godimento**"). L'Emittente potrà estendere tale periodo di validità, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o degli altri Soggetti Incaricati del collocamento, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario (di seguito i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**"). E' altresì prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori sede tramite promotori finanziari. Nell'ipotesi di offerta fuori sede, l'investitore ha la facoltà di recedere entro 7 giorni di calendario dalla sottoscrizione del modulo di adesione. Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica, disponibile presso l'Emittente e/o gli altri Soggetti Incaricati del Collocamento e, nel caso di collocamento "on line", anche sul sito internet degli stessi.

5.1.4 *RIDUZIONE E/O RITIRO DELL'OFFERTA*

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta, salvo il caso di ritiro dell'Offerta sotto indicato.

L'Emittente si riserva infatti la facoltà di procedere, prima della chiusura del Periodo di Offerta, al ritiro dell'Offerta per motivi di opportunità quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato. In tal caso l'Emittente darà prontamente comunicazione del ritiro dell'Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, nonché a coloro che avevano già sottoscritto l'Offerta oggetto del ritiro.

5.1.5 *IMPORTO DI SOTTOSCRIZIONE (MINIMO E MASSIMO)*

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una ovvero al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**"). Non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.

5.1.6 *ACQUISTO E CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI*

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "**Date di Regolamento**" e ciascuna la "**Data di Regolamento**"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle

Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione presso il Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l'adesione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dall'Emittente e/o dagli altri Soggetti Incaricati del Collocamento che hanno ricevuto l'adesione.

5.1.7 DATA NELLA QUALE SARANNO RESI ACCESSIBILI AL PUBBLICO I RISULTATI DELL'OFFERTA

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale annuncio verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio, l'Emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5.1.8 DIRITTI DI PRELAZIONE

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Ripartizione ed assegnazione

5.2.1 CATEGORIE DI POTENZIALI INVESTITORI

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.

5.2.2 PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE AGLI INVESTITORI DELL'IMPORTO DI OBBLIGAZIONI ASSEGNATE.

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.3, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.

5.3 Prezzo di Emissione

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.6 in tema di pagamento del rateo interessi, il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**"), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

L'ammontare delle eventuali commissioni e degli oneri a carico dei sottoscrittori saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e Sottoscrizione

5.4.1 INTERMEDIARIO E DISTRIBUTORE/I

I Soggetti Incaricati del Collocamento saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.2 *AGENTE PER I PAGAMENTI*

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

5.4.3 *ACCORDI DI SOTTOSCRIZIONE*

Eventuali accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni.

L'Emittente si impegna a far ammettere a negoziazione tali titoli nel Sistema di Scambi Organizzati (SSO BANCA CARIGE) o su altro SSO gestito da terze controparti, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 78 del D.Lgs 58/98 (Testo Unico in materia Finanziaria), in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO.

L'Emittente inoltre si riserva, senza assumerne l'impegno, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT.

6.2 Altri mercati in cui le Obbligazioni sono ammesse alle negoziazioni

Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni presso altri mercati regolamentati.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri di terzi o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating

Alla data della presente Nota Informativa, non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito un rating alle Obbligazioni. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di rating che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

7.6 Condizioni Definitive

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il modello di cui al successivo capitolo 9.

8. REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA “BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO”

Il presente regolamento quadro (il "**Regolamento**") disciplina i titoli di debito (le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Obbligazione**") che Banca CARIGE S.p.A. (l' "**Emittente**") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del Programma di emissioni obbligazionarie denominato "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso" (il "**Programma**").

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un "**Prestito Obbligazionario**" o un "**Prestito**") saranno indicate in documenti denominati "**Condizioni Definitive**", ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito. Le condizioni contrattuali del singolo Prestito Obbligazionario saranno costituite dal Prospetto di Base integrato da quanto contenuto nelle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive:

- l'ammontare totale del Prestito (l' "**Ammontare Totale**"), espresso in Euro o in una delle valute dei Paesi di Riferimento (le "**Valute di Riferimento**" e ciascuna la "**Valuta di Riferimento**"), come di seguito definiti;
- il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito;
- il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "**Valore Nominale**").

Per "**Paesi di Riferimento**" si intendono i seguenti paesi: Canada, Corea del Sud, Danimarca, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche.

Articolo 2 - Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando l'apposita modulistica messa a disposizione presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e/o degli altri Soggetti Incaricati del collocamento (i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero dai promotori finanziari incaricati e, nel caso di collocamento “on line”, sul sito internet degli stessi.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Lotto Minimo**"). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'Ammontare Totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "**Data di Godimento**") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "**Data di Scadenza**").

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "**Date di Regolamento**" e ciascuna la "**Data di Regolamento**").

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito) dovrà corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione che sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**"), espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Articolo 5 - Commissioni ed oneri

L'ammontare delle eventuali commissioni e degli oneri a carico dei sottoscrittori sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 6 - Rimborso

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 7 - Interessi

Durante la vita del Prestito i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di cedole (le "**Cedole**" e ciascuna la "**Cedola**"), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il "**Tasso di Interesse**"), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

La convenzione di calcolo applicabile alle Cedole sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 8 - Servizio del Prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo

giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Articolo 9 - Regime Fiscale

Il regime fiscale applicabile alle Obbligazioni alla Data di Godimento sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 11 - Estinzione anticipata parziale

E' consentita all'Emittente l'estinzione anticipata parziale, limitatamente alle Obbligazioni riacquistate dall'Emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento del prestito.

Articolo 12 - Mercati e Negoziazione

L'Emittente si impegna a far ammettere a negoziazione tali titoli nel Sistema di Scambi Organizzati (SSO BANCA CARIGE) o su altro SSO gestito da terze controparti, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 78 del D.Lgs 58/98 (Testo Unico in materia Finanziaria), in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita, secondo le regole proprie di tale SSO.

L'Emittente si riserva, senza assumerne l'impegno, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti di diffusione e di ammontare richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT.

Articolo 13 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 14 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 16 - Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive del singolo prestito. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

9. CONDIZIONI DEFINITIVE

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 6175.4
Capogruppo del "Gruppo CARIGE" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro[•]
Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova 03285880104

Condizioni Definitive alla Nota Informativa sul Programma

"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO"

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]

**Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [•].
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa al
Programma di prestiti obbligazionari "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso
Fisso", depositata presso la CONSOB in data [•]2006 a seguito di nulla osta
comunicato con nota n. [•]del [•]2006.**

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE, NONCHÉ ALLA DIRETTIVA 2003/71/CE (LA "**DIRETTIVA PROSPETTO**") E AL REGOLAMENTO 2004/809/CE. LE SUDETTE CONDIZIONI DEFINITIVE, UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL'EMITTENTE BANCA CARIGE S.P.A., ALLA NOTA INFORMATIVA E ALLA NOTA DI SINTESI, COSTITUISCONO IL PROSPETTO DI BASE (IL "**PROSPETTO DI BASE**" O "**PROSPETTO**") RELATIVO AL PROGRAMMA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI "BANCA CARIGE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" (IL "**PROGRAMMA**"), NELL'AMBITO DEL QUALE L'EMITTENTE POTRÀ EMETTERE, IN UNA O PIÙ SERIE DI EMISSIONI (CIASCUNA UN "**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**" O UN "**PRESTITO**"), TITOLI DI DEBITO DI VALORE NOMINALE UNITARIO INFERIORE A 50.000 EURO (LE "**OBBLIGAZIONI**" E CIASCUNA UNA "**OBBLIGAZIONE**").

SI INVITA L'INVESTITORE A LEGGERE LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE CONGIUNTAMENTE ALLA NOTA INFORMATIVA DEPOSITATA PRESSO LA CONSOB IN DATA [•]2006 A SEGUITO DI NULLA OSTA COMUNICATO CON NOTA N. [•]DEL [•]2006 (LA "**NOTA INFORMATIVA**"), AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA [•]A SEGUITO DI NULLA OSTA DELLA CONSOB COMUNICATO CON NOTA N. [•]DEL [•]2006 (IL "**DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**") E ALLA RELATIVA NOTA DI SINTESI (LA "**NOTA DI SINTESI**"), AL FINE DI OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE SULL'EMITTENTE E SULLE OBBLIGAZIONI. IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, LA NOTA INFORMATIVA E LA NOTA DI SINTESI SONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE DELL'EMITTENTE IN VIA CASSA DI RISPARMIO 15, 16123 GENOVA, ED ALTRESÌ CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE WWW.CARIGE.IT (O WWW.GRUPPOCARIGE.IT).

1. FATTORI DI RISCHIO

1.1 RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE

IL SOTTOSCRITTORE, DIVENTANDO FINANZIATORE DELL'EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA. LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI NÉ DAL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.

1.2 RISCHIO DI TASSO E DI MERCATO

L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO.

FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI POTREBBERO DETERMINARE VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI, IN MODO TANTO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ LUNGA È LA LORO VITA RESIDUA.

QUALORA L'INVESTITORE INTENDESSE LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA DATA DI RIMBORSO, IL VALORE DELLO STESSO POTREBBE RISULTARE INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE.

1.3 RISCHIO DI LIQUIDITÀ

NON È PREVISTO L'IMPEGNO ALLA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. PERTANTO L'INVESTITORE POTREBBE TROVARSI ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ DI LIQUIDARE IL PROPRIO INVESTIMENTO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA A MENO DI DOVER ACCETTARE UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI PUR DI TROVARE UNA CONTROPARTE DISPOSTA A COMPRARLO. PERTANTO, L'INVESTITORE, NELL'ELABORARE LA PROPRIA STRATEGIA FINANZIARIA, DEVE AVERE BEN PRESENTE CHE L'ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI (DEFINITO DALLA DURATA DELLE STESSO ALL'ATTO DELL'EMISSIONE) DEVE ESSERE IN LINEA CON LE SUE FUTURE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ.

TUTTAVIA L'EMITTENTE SI IMPEGNA A FAR AMMETTERE A NEGOZIAZIONE TALI TITOLI NEL SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI (SSO BANCA CARIGE) O SU ALTRO SSO GESTITO DA TERZE CONTROPARTI, LA CUI ATTIVITÀ È SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 78 DEL D.LGS 58/98 (TESTO UNICO IN MATERIA FINANZIARIA), IN MODO DA FORNIRE SU BASE CONTINUATIVA PREZZI DI ACQUISTO E VENDITA, SECONDO LE REGOLE PROPRIE DI TALE SSO.

[1.4 RISCHIO DI CAMBIO [RISCHIO EVENTUALE DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI LE OBBLIGAZIONI SIANO DENOMINATE IN UNA VALUTA DIVERSA DALL'EURO]

POICHÉ IL TITOLO È DENOMINATO IN [INSERIRE VALUTA DI DENOMINAZIONE PRESCELTA] CI PUÒ ESSERE IL RISCHIO CHE IL CONTROVALORE IN EURO DELLE CEDOLE E DEL CAPITALE SUBISCA UNA VARIAZIONE IN MODO FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE AL SOTTOSCRITTORE A CAUSA DELLA VARIAZIONE DEL TASSO DI CAMBIO DELL'EURO.]

1.5 RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI RATING DELLE OBBLIGAZIONI [RISCHI DA INSERIRE SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL PRESTITO NON ABBA OTTENUTO IL RATING]

AL PRESTITO OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE NON SARÀ ASSEGNATO ALCUN MERITO DI CREDITO (RATING) DA PARTE DELLE PRINCIPALI AGENZIE INTERNAZIONALI DI RATING (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, STANDARD & POOR'S, MOODY'S E FITCH RATING).

1.6 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI CON LE CONTROPARTI DI COPERTURA E CON ALTRI SOGGETTI COLLOCATORI

POICHÉ L'EMITTENTE POTREBBE COPRIRSI DAL RISCHIO DI INTERESSE STIPULANDO CONTRATTI DI COPERTURA CON CONTROPARTI SIA INTERNE SIA ESTERNE AL GRUPPO – ANCHE AVENTI LA QUALIFICA DI PARTE CORRELATA - QUESTO POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

E' INOLTRE POSSIBILE CHE I SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO SI TROVINO, RISPETTO AL COLLOCAMENTO STESSO, IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI. IN PARTICOLARE TALE SITUAZIONE POTREBBE REALIZZARSI RISPETTO AI COLLOCATORI CHE SIANO SOCIETÀ DEL GRUPPO CARIGE, DI CUI L'EMITTENTE È SOCIETÀ CAPOGRUPPO.

1.7 ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE

L'EMITTENTE NON FORNIRÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ALCUNA INFORMAZIONE RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO CORRENTE DELLE OBBLIGAZIONI.

2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Denominazione Obbligazioni	[•]
ISIN	[•]
Ammontare Totale dell'Emissione	L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a [Euro/valute dei Paesi di Riferimento] [•], per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a [Euro/valute dei Paesi di Riferimento] [•].
Periodo di Offerta	Le Obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Lotto Minimo	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. [•] Obbligazioni/e.
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al [•]% del Valore Nominale, e cioè [Euro/valute dei Paesi di Riferimento] [•].
Data di Godimento	La Data di Godimento (o anche la Data di Emissione) del Prestito è il [•].
Date di Regolamento	Le Date di Regolamento del Prestito sono: [•], [•], [•], [•], [•], [•], [•].
[Clausola eventuale, da applicarsi solamente nell'ipotesi in cui nel Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento]	Le sottoscrizioni effettuate nel Periodo di Offerta fino alla Data di Godimento (esclusa) saranno regolate alla Data di Godimento stessa. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento (inclusa) saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento (esclusa). Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione di seguito indicata.
Data di Scadenza	La Data di Scadenza del Prestito è il [•].
Rimborso	Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in unica soluzione alla Data di Scadenza
Tasso di Interesse	Il Tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari allo [•]% lordo annuo.

Valuta di Riferimento	La Valuta di Riferimento è [•] .
Convenzione di calcolo	Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione [•] .
Frequenza nel pagamento delle Cedole	Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [trimestrale/ semestrale/annuale], in occasione delle seguenti date: [inserire tutte le date di pagamento delle Cedole del singolo Prestito Obbligazionario].
Rimborso anticipato	Non previsto.
Convenzioni e calendario	Si fa riferimento alla convenzione [Following Business Day] [in alternativa indicare convenzione] ed al calendario [TARGET] [in alternativa indicare calendario].
Commissioni e oneri a carico del sottoscrittore	[Non vi sarà alcun aggravio di commissioni o oneri a carico del sottoscrittore.] / [I sottoscrittori pagheranno commissioni massime pari a [•]% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni].
Rating delle Obbligazioni [Clausola eventuale da inserire nel caso in cui alle Obbligazioni sia assegnato un rating]	Alle Obbligazioni è stato assegnato il seguente rating [•] . [indicazione dell'eventuale livello di rating e dell'agenzia di rating che lo ha rilasciato].
Soggetti Incaricati del Collocamento	I Soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni sono [•].
Responsabile del Collocamento	Il responsabile del collocamento è [•].
Commissione di Collocamento corrisposta dall'Emittente	La Commissione di Collocamento riconosciuta ai collocatori è pari a [•].
Consulenti legati all'emissione [Clausola eventuale da inserire nel caso in cui vi siano consulenti]	In relazione all'emissione del Prestito agisce/agiscono in qualità di consulente/i [•].
Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni	[Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle Obbligazioni]/ [Indicazione degli eventuali accordi di sottoscrizione].
Regime fiscale	<i>Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori"). Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.</i>
	<u>Redditi di capitale:</u> agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come

successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti..

Sono comunque a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero essere soggette le Obbligazioni.

Quotazione

Non è previsto l'impegno alla quotazione su un mercato regolamentato. L'Emittente si impegna a far ammettere a negoziazione le Obbligazioni sul Sistema di Scambi Organizzati gestito dallo stesso o da terzi, la cui attività è soggetta all'art. 78 del D.Lgs.58/98

3. ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI

Confrontando il rendimento delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con quello di un BTP (Buono Tesoro Poliennale) di simile scadenza, ad esempio il BTP [•], i relativi rendimenti a scadenza, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale (in base alla vigente aliquota del 12,5%), calcolati in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta, vengono di seguito rappresentati.

	BTP [•] (*)	"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO [•]"
SCADENZA	[•]	[•]
PREZZO	[•]	[•]
RENDIMENTO ANNUO LORDO	[•]	[•]
RENDIMENTO ANNUO NETTO	[•]	[•]

Dati al [•]

4. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE

L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con Delibera del Comitato Esecutivo del 25 luglio 2006 e con disposizione del [•].

Le Obbligazioni sono emesse in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993.

Dott. [•]
[qualifica]
Banca CARIGE S.p.A.